COMUNE DI SAN ZENONE AL LAMBRO
Citta Metropolitana

_____

REGOLAMENTO COMUNALE
ORTI URBANI

(II° Ed. del 30/05/2016)

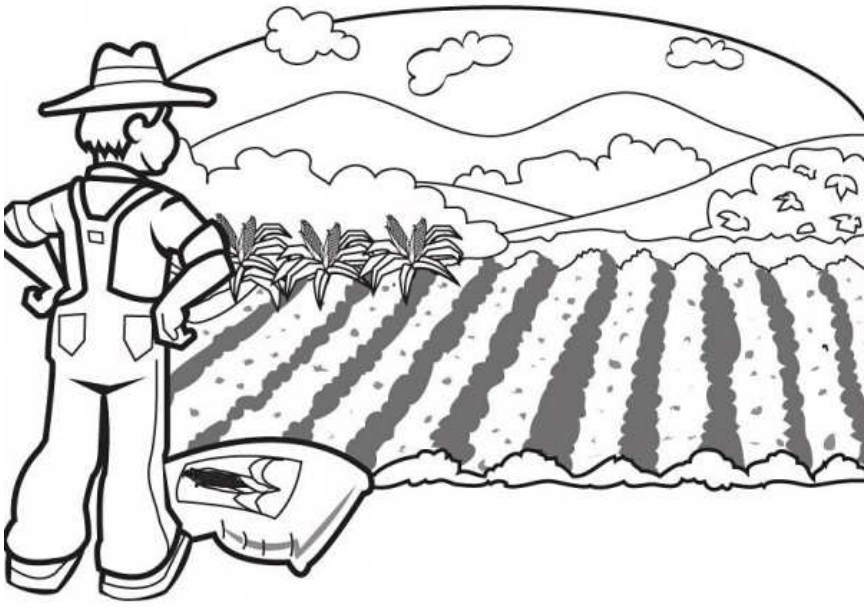

Principi generali

Art. 1 – Nell'ambito del programma di intervento a favore dei propri cittadini – teso a favorire attività occupazionali quale stimolo alla partecipazione dei diversi momenti di vita collettiva, sviluppo di sana e proficua attività motoria, facilitazione di momenti di incontro come possibilità di aggregazione – l'Amministrazione Comunale di San Zenone al Lambro destina ad orti urbani appezzamenti di terreno di proprietà comunale, o in disponibilità della medesima, in favore dei cittadini residenti sul proprio territorio.
Per orto urbano si intende un appezzamento di terreno delle dimensioni massime di max 40/50 mq. individuato dalla Giunta comunale, sito sul territorio comunale e destinato alla produzione di fiori ed ortaggi per i bisogni dell'assegnatario e dei sui familiari, con divieto di farne commercio.

Art. 2 - Viene costituito un Comitato per la gestione di eventuali problemi generali e comuni; eletto dall'assemblea degli assegnatari a maggioranza dei partecipanti sarà composto da n.3 assegnatari, il più votato ne sarà il Presidente.
Il Comitato rappresenterà tutti gli assegnatari nei confronti dell'Amministrazione Comunale.
Il Comitato ha durata triennale e può essere rinnovato. L'assemblea può revocare uno o più rappresentanti o l'intero Comitato.
Il Comitato farà comunque riferimento all'Assessore di competenza e/o all'Ufficio tecnico comunale.

Art. 3 – Per l'assegnazione degli orti i cittadini dovranno presentare domanda, secondo modalità e tempi stabiliti dalla Giunta comunale, e possedere i seguenti requisiti:
-essere residente nel territorio comunale;
-non dovranno possedere terreno ortivo coltivabile sul territorio di San Zenone al Lambro .

Art. 4 - Si potrà assegnare l'orto libero anche a persone che si trovino in condizioni sociali particolarmente disagiate, su proposta dell'Assistente sociale.

Art. 5 – L'assegnazione degli orti liberi avviene in base a graduatoria formata in relazione alle seguenti condizioni:
- condizioni sociali particolarmente disagiate, su proposta dell'Assistente sociale;
- stato di disoccupazione (non titolare di pensione);
- nucleo familiare;
- l'età: il più vecchio precede il più giovane;
- la data di presentazione della domanda: chi ha presentato per prima, in ordine di tempo, cioè entro il periodo fissato dal bando, ha la precedenza;

Nell'ipotesi in cui a seguito della formazione della graduatoria rimangano esclusi uno o più soggetti, questi avranno precedenza rispetto a chi presenterà domanda successivamente, nel caso in cui si verifichi durante detto periodo una rinuncia, un decesso o la revoca di una delle assegnazioni effettuate.

Art. 6 - Non possono essere assegnati orti a più persone appartenenti al medesimo nucleo familiare.

Art. 7 - Una volta esaurita la graduatoria, ottenuta secondo i precedenti articoli, nel caso di
disponibilità degli orti si potranno assegnare – in base alle precedenze di cui all'art. 5 - anche a persone senza i requisiti previsti ai precedenti articoli e solo in concessione biennale; per cui detti orti dovranno essere restituiti e messi a disposizione alla scadenza del biennio usufruito.

Regole sulla conduzione degli orti

Art. 8 – Il Comune si riserva la facoltà di revocare l'assegnazione dell'orto, con preavviso di 15 (quindici) giorni da inviarsi mediante lettera raccomandata, nei casi di non rispetto delle seguenti regole basilari:

– L'Orto non è cedibile, non può essere dato in affitto e deve essere coltivato direttamente dall'assegnatario insieme al coniuge o convivente, con l'eventuale collaborazione di altri familiari.
- L'appezzamento deve essere condotto con particolare attenzione al decoro visivo, al rispetto ambientale e alla produzione ecologica, nel rispetto delle leggi e regolamenti comunali, in particolar modo per quanto riguarda il divieto di abbandono dei rifiuti e materiali e l'obbligo di pulizia delle aree limitrofe.
- Sono vietate: la costruzione di capanni o baracche, pavimentazioni e recinzioni anche parziali degli orti con qualsiasi tipo di materiale o siepi; la coltivazione di qualsiasi specie vegetale che non sia ortaggio, con l'eccezione di fiori a scopo ornamentale. E' vietata la coltivazione di piante frutticole e comunque di piante arboree ad alto fusto.
- E' vietata la detenzione ed il ricovero anche provvisorio di animali da cortile, cani e gatti.
- E' vietato intraprendere iniziative nocive alla vita di api, pipistrelli, uccelli, ricci e tutti gli animali che non siano dannosi alle coltivazioni.
- E' vietato accendere qualsiasi genere di fuoco e allestire strutture per la cottura dei cibi.
- Non danneggiare in alcun modo altri orti.
- E' vietato scaricare materiali inquinanti o nocivi.
- E' vietato installare impianti luce, gruppi elettrogeni, bombole a gas, contenitori per la raccolta di acqua piovana e qualsiasi altro elemento che possa costituire pericolo per l'incolumità propria ed altrui.
- realizzare strutture stabili o indecorose diverse dalle strutture in plastica, quali tunnel, che sono ammissibili nella misura massima di cm 80 di

altezza; tali coperture devono essere rimosse entro e non oltre la fine di marzo di ogni anno.
- La coltivazione degli orti è consentita dalle ore 8,00 alle ore 20,00 ; l'uso di mezzi meccanici è vietato ; è consentito l'uso di piccole motozappe solo negli orari in cui non recano disturbo (vedasi regolamento di Polizia municipale).
- Vista l'ubicazione degli orti, in posizione centrale del paese ed in mezzo ad un agglomerato urbano, è indispensabile un adeguato rispetto della quiete pubblica e del decoro visivo.
la trasgressione può essere punita con la revoca dell'assegnazione.

Durata dell'assegnazione

Art. 9 – L'assegnazione dell'area ha durata di 5 anni dal giorno dell'assegnazione, ma potrà essere revocata nei casi indicati all'art.8 oppure per motivi di carattere generale, Stabiliti e definiti dall'Amministrazione Comunale, ad esempio per necessità di utilizzare l'area per altri scopi.

Uso dell'assegnazione

Art. 10 – Gli assegnatari sono tenuti a rispettare il numero di orto assegnato dal Comune ed a rispettare i limiti del terreno loro concesso.

Art. 11 – L'assegnatario dell'area non potrà svolgere attività diversa da quella prevista dal presente regolamento.

Riassegnazioni

Art. 12 - La rinuncia all'orto deve essere presentata al Comune, per iscritto, che nè curerà la riassegnazione sulla base di quanto disposto dall'art. 5.

Art. 13 - In caso di revoca dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale (in base all'art.8) e decorsi 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, notificata con lettera raccomandata, l'orto verrà riassegnato sulla base di quanto disposto dall'art. 5.

Decadenza dell'assegnazione

Art. 14 – Sono cause di decadenza dall'assegnazione dell'orto:
-la rinuncia da parte dell'assegnatario;
-il decesso dell'assegnatario;
-il trasferimento di residenza in altro comune;
-il ricevimento di nr 2 contestazioni per il mancato rispetto dell'Art. 8
-Il non rispetto degli obblighi o divieti dell'Art. 8.
Ogni motivo di decadenza verrà tempestivamente comunicato all'interessato mediante comunicazione scritta. L'orto dovrà essere lasciato

libero entro 15 giorni dalla notifica della decadenza, indipendentemente dalla scadenza naturale.
In caso di decesso dell'assegnatario, invece, i familiari dovranno riconsegnare l'orto entro 90 giorni dalla data della morte.

Assemblea

Art. 15 – Gli assegnatari degli orti si riuniscono in assemblea almeno una volta all'anno convocata dal Presidente nominato dall'assemblea. È ritenuta valida in prima convocazione con la maggioranza assoluta degli assegnatari, mentre in seconda convocazione con qualsiasi numero di presenti.
L'assemblea ha le seguenti funzioni:
-far rispettare il presente regolamento;
-programmare ed organizzare la manutenzione degli spazi comuni;
-discutere e proporre modifiche ed integrazioni al regolamento;
-collaborare con l'Amministrazione Comunale per il buon funzionamento degli orti;

Gestione dell'area

Art. 16 – L'assemblea o gli organi da essa derivati hanno il compito di proporre agli assegnatari un programma di interventi per la manutenzione e la cura dell'area comune: aiuole, piazzole, sentieri, servizi.

Impianto e Uso dell'acqua

Art. 17 – Ogni orto sarà fornito di attacco dell'acqua. L'acqua è messa a disposizione dal Comune,con orario d'irrigazione prestabilito dallo stesso . Essendo l'acqua un bene limitato, si richiama tutti al senso di responsabilità nell'utilizzo della stessa.

Gestione dei rifiuti

Art. 18 – La gestione dei rifiuti (scarti ortivi, sfalci e quant'altro) sono in carico ad ogni Assegnatario, il quale dovrà, comunque, conferirli al centro di raccolta, autonomamente.
E' vietato depositare rifiuti nelle aree comuni.
N.B. = Non è previsto il ritiro dei rifiuti, in loco.

Attrezzi da lavoro

Art. 19 –Ad ogni Assegnatario sarà consegnato uno spazio per il ricovero dell'attrezzatura.
Lo stesso dovrà essere manutentato e tenuto in ordine a cura ed a spese degli Assegnatari.

Responsabilità

Art. 20 – Ogni danno, furto, manomissione, infortunio, incidente, che l'assegnatario possa subire o causare a terzi sarà ad esso esclusivamente imputabile. L'Amministrazione Comunale resta pertanto sollevata da ogni responsabilità civile e penale.

Sgombero neve

Art. 21 – L'Amministrazione non provvederà nei mesi invernali allo sgombero di neve e getto di sale per ghiaccio nelle vie di accesso agli orti. E' vietato depositare la neve rimossa dalle aree nelle vie di accesso.

Disposizioni finali

Art. 22 - Con la firma dell'assegnazione dell'orto gli Assegnatari si impegnano a coltivare il lotto di terreno ed al rispetto dei regolamenti vigenti, in accordo con gli organi eletti in assemblea. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento potrà essere discusso e concordato fra il presidente e/o delegati e l'Amministrazione Comunale.

Art. 23 – Il presente regolamento è passibile di modifiche che potranno essere adottate successivamente dall'Amministrazione Comunale sulla base delle esperienze maturate, nonché in base a norme e suggerimenti. Le eventuali innovazioni, pena la decadenza dell'assegnazione, dovranno essere integralmente accettate dagli assegnatari.

Art. 24 – L'Amministrazione Comunale può disporre, con atto unilaterale e per esigenze di interesse pubblico, la soppressione o la revoca di alcuni orti, senza alcun indennizzo agli assegnatari.

Art. 25 - Spetta alla Giunta Comunale dirimere eventuali controversie che l'Assemblea e il proprio Presidente non siano riusciti a comporre,nonché adottare tempestivamente provvedimenti per regolare eventi o fattispecie eccezionali.

* * * * * * * * *